



COMUNE DI SCARNAFIGI

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82

**OGGETTO: REGOLAMENTO MODALITA' SEDUTE DELLA GIUNTA
COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventitre addì
diciannove del mese di **settembre**
alle ore quindici e minuti venti nella solita
sala delle riunioni, per convocazione disposta dal Sindaco
si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1. GHIGO Riccardo	SINDACO	Si
2. BOLLATI Mauro	ASSESSORE VICE SINDACO	Si
3. HELLMANN Francesco	ASSESSORE	Si
TOTALE PRESENTI:		3
TOTALE ASSENTI:		0

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale
Signora RABINO Dott.ssa Roberta,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor
GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 73, c. 1 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), nel periodo emergenziale aveva disposto che *«al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»*;

DATO ATTO:

- che la *ratio legis* dell'articolo 73 era quella di consentire, in fase pandemica e per motivi legati alla sicurezza e prevenzione sanitaria della diffusione del virus Covid-19, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in modalità da remoto o mista;
- che le disposizioni temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica Covid-19 a seguito dell'emanazione del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 contenente i criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio e Giunta Comunale in modalità telematica sono cessate il 31.03.2022, come previsto dal Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

RICHIAMATI i seguenti articoli della Costituzione:

- -l'art. 114, comma 2, il quale stabilisce che i comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;
- -l'art. 117, comma 6, il quale stabilisce anche che i comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

CONSIDERATO che il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) all'art. 3 attribuisce ai comuni propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa e all'art. 7 stabilisce che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

VISTA la circolare n.ro 33 del 19/04/2022 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che ha fornito opportune indicazioni circa lo svolgimento dei consigli comunali in videoconferenza dopo la conclusione dello stato emergenziale e nella quale si fa riferimento al fatto che è stato chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, per verificare se, alla luce delle norme vigenti, gli enti locali, nell'ambito della propria autonoma potestà regolamentare, possano disciplinare le proprie riunioni in modalità mista o in videoconferenza, anche in fase successiva al contesto emergenziale disciplinato dal richiamato art.73 del dl. n. 18/2020, assicurando sempre il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità delle sedute e identificazione certa dei partecipanti, previsti dall'ordinamento vigente;

RILEVATO che l'Avvocatura Generale dello Stato, con il parere reso, ha evidenziato che l'inciso contenuto nel predetto art. 73 del D.L. n. 18/2020 (“che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza”) convince sulla possibilità di adozione di un regolamento in tal senso, in linea con le disposizioni del TUEL (D.lgs. n.267/2000) che, in generale, all'art. 7, prevede che *“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*. Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate disposizioni, l'Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che *“gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse”*;

RILEVATO che in base al disposto dagli articoli 6 e 7 del TUEL, gli enti locali hanno la potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei consigli comunali e metropolitani; nello specifico, l'articolo 6 del Tuel statuisce che *“Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente (...) e i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente”* mentre l'articolo 7 stabilisce che *“il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento degli organi...”*; nel corso dello stato di emergenza l'utilizzo dello svolgimento delle sedute in videoconferenza di giunta e consiglio è stato largamente utilizzato anche al fine di garantire in sicurezza e distanziamento la normale attività collegiale programmata;

VISTO l'art. 38 del TUEL che al comma 2 fa riferimento alla disciplina regolamentare per il funzionamento dei consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto;

DATO ATTO che per quanto specificamente riguarda la giunta comunale non esiste nel succitato TUEL una disposizione espressa analoga all'art. 38, comma 2 per la regolamentazione dei suoi lavori, ma che comunque, tale possibilità deve ritenersi implicitamente prevista dal citato articolo 7 (vedasi al riguardo il recente parere del Servizio di Consulenza enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia Estremi Protocollo 13721 Data 25/03/2022);

CONSIDERATO che il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)”, all'art. 12 recante *“Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa”*, prevede che:” 1. *Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) ...*; 2. *Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida ...”*;

CONSTATATO, inoltre, che lo strumento delle sedute in videoconferenza, definito con apposito regolamento anche in fase post emergenziale favorisce una maggiore efficacia e

tempestività dell'azione amministrativa del Comune di Scarnafigi circa lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale con modalità telematica, con la possibilità per i suoi componenti di partecipare a distanza alle sedute della stessa, nel rispetto della collegialità della seduta;

RITENUTO pertanto che le modalità telematiche di svolgimento della Giunta Comunale in videoconferenza, teleconferenza, audioconferenza o altra modalità telematica, ivi compresa quella mista (in parte in videoconferenza e in parte in presenza), costituisca valida e legittima alternativa allo svolgimento in sede, purché sia garantita la riservatezza del collegamento, atteso che le riunioni della Giunta Comunale non sono pubbliche;

CONSIDERATO altresì che in tutto il periodo pandemico è stato sperimentato con successo che le odierne tecnologie di comunicazione permettono la contestuale partecipazione del Sindaco, degli assessori e del Segretario comunale all'adunanza della Giunta anche da remoto, consentendo il pieno esercizio del mandato ai componenti il collegio senza che sia necessaria la loro presenza fisica;

RITENUTO opportuno garantire tale modalità, realizzando l'obiettivo di una più ampia partecipazione ed operatività della Giunta e la maggiore condivisione delle decisioni dalla stessa assunte;

RISCONTRATO che lo schema regolamentare sottoposto all'approvazione rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia del rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute, quali riscontro del numero legale, accertamento dell'esito della votazione, verbalizzazione, ecc.;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento che disciplina il funzionamento della Giunta Comunale, anche attraverso riunioni in videoconferenza, composto di n. 5 articoli e forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DAI PRESENTI

DELIBERA

- 1) – DI APPROVARE il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità videoconferenza o mista allegato alla presente;
- 2) – DI DISPORRE la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, sez. «Amministrazione Trasparente»,

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese dai presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 30/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00, è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 30/09/2023 al 15/10/2023 sul sito informatico, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Il presente verbale contestualmente alla pubblicazione sul sito informatico del Comune è stato trasmesso in elenco ai Capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.

Li, 30/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.

Il _____

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.

Il 19-set-2023

Li, 30/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta